



Comune di Limena

Provincia di Padova

Settore Servizi Socio-Culturali

Ufficio Istruzione

Via Roma 44 – 35010 – Limena – c.f. 00327150280

☎ 0498844315 – fax 0498841277



ISEE – Indicatore situazione economica equivalente

DOVE RIVOLGERSI:

Settore Servizi Socio-Culturali – Ufficio Istruzione
Piano terra, Sede Municipale “Barchessa”

QUANDO:

Lunedì dalle ore 09:30 alle ore 13:00
Mercoledì dalle ore 09:30 alle ore 13:00
Sabato dalle ore 09:30 alle ore 12:30

DESCRIZIONE

L'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), è lo strumento di valutazione per l'accesso alle “prestazioni sociali agevolate”.

A partire dal 2015 sono stabilite delle modalità di calcolo differenziate dell'indicatore in funzione della specificità delle situazioni; pertanto gli ISEE sono i seguenti:

- ISEE **standard o ordinario**: valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
- ISEE **Università**: per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza;
- ISEE **Sociosanitario**: per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello “standard”. Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità;
- ISEE **Sociosanitario-Residenze**: si applicano alcune regole particolari alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali – RSA, RSSA, residenze protette). Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio.
- ISEE **Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi**: per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole di applicano per le prestazioni per il diritto allo studio **universitario** rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.
- ISEE **Corrente**: consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando nei 18 mesi precedenti si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo.

MODALITA'

Il calcolo dell'ISEE viene effettuato utilizzando una Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate (ad esempio reddito e trattamenti assistenziali e previdenziali).

Ciascun cittadino può farsi assistere da uno dei Centri di assistenza fiscale (Caaf) convenzionati con l'INPS. Attraverso una procedura informatica dell'INPS, i Caaf rilasciano l'Attestazione ISEE.

Al momento della presentazione al Caaf, la DSU contiene solo le informazioni autodichiarate. In tale fase al dichiarante viene rilasciata una ricevuta di avvenuta presentazione, ma non l'ISEE calcolato. Per il calcolo è necessario che si completi l'acquisizione degli altri dati da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate.

L'ISEE viene calcolato e reso disponibile entro 10 giorni lavorativi.

ELEMENTI considerati per il calcolo dell'Isee:

L'ISEE viene calcolato considerando:

- il reddito del nucleo familiare;
- il patrimonio posseduto (case, terreni, depositi, azioni, titoli, ecc.);

- la composizione della famiglia (il carico familiare);
- eventuali situazioni di difficoltà o di disagio (portatori di handicap, ecc.)

1) L'indicatore della situazione reddituale.

Per l'individuazione del reddito del singolo componente, si considerano: il reddito complessivo ai fini IRPEF, i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, i proventi derivanti da attività agricole, i redditi figurativi delle attività finanziarie, ogni altra fonte di reddito o trattamento, anche se esente, soggetta ad altre tipologie di imposta o prodotta all'estero.

In particolare, concorrono a formare il reddito: i redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta; ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestatato all'estero; assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli; trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carta di debito), a qualunque titolo percepiti da parte di amministrazioni pubbliche; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef.

2) L'indicatore della situazione patrimoniale.

L'indicatore della situazione patrimoniale viene determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare.

Gli immobili sono considerati in base al valore definitivo ai fini IMU, al netto del mutuo residuo, quale definito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU. E' prevista una franchigia per l'abitazione principale variabile in base al numero dei figli. Il patrimonio immobiliare all'estero viene preso in considerazione.

Il patrimonio mobiliare è costituito dalle seguenti componenti, anche detenute all'estero: depositi e conti correnti bancali e postali; titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati; azioni o quote di organismi di investimento collettivi di risparmio; partecipazioni azionarie; altri strumenti e rapporti finanziari nonché contratti di assicurazione di capitalizzazione o mista sulla vita; il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria.

E' prevista la franchigia sul patrimonio mobiliare, articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare.

3) Il nucleo familiare.

Del nucleo familiare fanno parte i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

I coniugi fanno parte del medesimo nucleo familiare anche se hanno una diversa residenza anagrafica (con l'eccezione del verificarsi di condizioni particolari quali separazione ecc.)

I figli minori di anni 18 fanno sempre parte del nucleo familiare del genitori col quale convivono.

Il figlio maggiorenne a carico ai fini IRPEF dei genitori ma non convivente con loro fa parte del nucleo familiare dei genitori (se non ha costituito nuovo nucleo familiare).

Le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili fanno nucleo a sé stante (se coniugati fanno parte del nucleo familiare del coniuge).

I CONTROLLI

E' previsto un articolato sistema dei controlli svolti da: Agenzia delle entrate, INPS, Enti erogatori, Guardia di finanza.

Addetti:

Responsabile del servizio:

Dott.ssa Tiziana Valesin

Responsabile del procedimento:

Anna Maria Piccolo

Sito internet: www.comune.limena.pd.it

E-mail: istruzione@comune.limena.pd.it

PEC: limena.pd@cert.ip-veneto.net

Tel. 049/8844315

Fax: 049/8814277